

## **Titolo XV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 57 - Sanzioni**

1. Per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative indicate e richiamate, secondo quanto disposto dal capo 1° della Legge n. 689 del 24/11/1981, fatte salve le eventuali responsabilità penali in materia ed gli illeciti sanzionati da norme regionali o nazionali vigenti.
2. In caso di reiterazione delle violazioni previste negli articoli del presente Regolamento, a norma dell'art. 8-bis della Legge n. 689/1981 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. Ai sensi della Legge 02/06/1988 n. 218: la mancanza di atto autorizzativo di cui agli articoli 19 e 20 ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto dei predetti articoli, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da euro 125,00 ad euro 450,00.
4. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio Diritti Animali, in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione, con periodicità biennale, di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

### **Art. 58 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni**

1. La competenza ed applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

### **Art. 59 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e alle G.E.V e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

### **Art. 60 - Danni al Patrimonio Pubblico**

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

### **Art. 61 - Collaborazione con Associazioni**

1. Per particolari problematiche contemplate e non dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste (registrate nelle sezioni provinciali o nella sezione regionale del registro del volontariato della Lombardia) ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

## **Art. 62 - Integrazioni e modificazioni**

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali.

## **Art. 63 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

## **Art. 64 - Norme transitorie**

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli del Regolamento.

## **Allegati al presente regolamento**

- Allegato A: Sanzioni penali animali d'affezione
- Allegato B: Modalità di autorizzazione all'attendamento per i circhi e mostre viaggianti

*Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 29.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 28.05.2016, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06.06.2016 al 21.06.2016 agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.*

*Lissone, 22 giugno 2016*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Umberto Sodano*

**IL SINDACO**

*F.to Concettina Monguzzi*

## ALLEGATO A - Sanzioni penali Animali d'affezione

Punto	Descrizione	Norma violata	sanzione	sequestro/confisca
1	Uccisione di animali	Art.554 bis codice penale	Reclusione da 4 mesi a 2 anni	Il sequestro degli animali morti può essere probatorio (art.354 c.p.p.)
2	Maltrattamento di animali (cagionare una lesione ad un animale, sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche	Art.544 ter, comma 1 codice penale	Reclusione da 3 mesi a 18 mesi o multa da € 5.000 a € 30.000	Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art.321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
3	Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla loro salute	Art.544 ter, comma 2 codice penale	Reclusione da 3 mesi a 18 mesi o multa da € 5.000 a € 30.000	Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art.321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
4	Spettacoli o manifestazioni vietate che comportino sevizie o strazio per gli animali	Art.544 quater, codice penale	Reclusione da 4 mesi a 3 anni e multa da € 3.000 a € 15.000	Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art.321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
5	Divieto di combattimenti tra animali	Art.544, quinquies codice penale	Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 50.000 a € 160.000	Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art.321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)

6	Abbandono di animali	Art.727, comma 1 codice penale	Reclusione fino ad 1 anno o multa da € 1.000 a € 10.000	<p>Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto.</p> <p>È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art.321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)</p>
7	Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze	Art.727, comma 2 codice penale	Reclusione fino ad 1 anno o multa da € 1.000 a € 10.000	<p>Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto.</p> <p>È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art.321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)</p>
8	Traffico illecito di animali da compagnia: indurre reiteratamente o tramite attività organizzata cani/gatti privi di: -sistema di identificazione personale - certificazioni sanitarie -passaporto individuale (ove previsto)	Art.4, comma 1 legge 201/2010	Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da € 3.000 a € 15.000	<p>Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto.</p>
9	Traffico illecito di animali da compagnia: trasportare, cedere o ricevere cani/gatti introdotti nel territorio nazionale privi di: -sistema di identificazione individuale - certificazioni sanitarie - passaporto individuale (ove previsto)	Art.4, comma 2 legge 201/2010	Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da € 3.000 a € 15.000	<p>Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto.</p>

## **ALLEGATO B – Modalità di autorizzazione all'attendamento per i circhi e mostre viaggianti**

I circhi sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiori a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessa permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e il 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo della domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

### **1. DOMANDA**

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

- a) Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, i, rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
- b) Documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
- c) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- d) Elenco degli animali artistici e degli animali da esposizione;
- e) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- f) Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere: l'impostazione di un programma di medicina preventivo, la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi, l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso, l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario, consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.
- g) Planimetria con data e firma;
- h) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e la copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Si precisa con tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e delle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nella condizioni di rilascio dell'idoneità.
- i) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.
- j) Piano alimentare per le specie ospitante che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.
- k) Copia dell'autorizzazione prefettizia.

La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda comporta l'inammissibilità della domanda.

L'incompetenza o la falsità di alcuni, tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli art.li 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui inoltrata la comunicazione di avvio d procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dell'adozione del provvedimento finale.

## **2. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA**

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animali, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individuati riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

- Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificative.
- Data di acquisizione.
- Origine e provenienza.
- Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
- Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
- Dettagli sui processi di cura e riabilitazione
- Effetti del trattamento.
- Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
- Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

## **3. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI**

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi: mappaggio del DNA, applicazione di microchip esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione, Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitanti.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento o l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipanti. Pertanto, al momento dell'arrendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

#### **4. TRASPORTO**

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitanti, anche ai sensi del Regolamento n1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasporto.
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005).
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37); per il trasporto di quidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame.
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini – D. Mm. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96

#### **5. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI**

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente di pulizie e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

#### **6. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE**

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

#### **7. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA**

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

#### **8. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO**

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ad alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere delle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc...) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

## **9. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI**

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerati sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi. Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ipopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

## **10. REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE PER LE SPECIE ANIMALI NON OGGETTO DI DIVIETO**

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10 centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali, anche quale metodo di addestramento. È altrettanto vietato privare gli animali di cibo e/o acqua.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalle legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'adattamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.



Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

## **CRITERI SPECIFICI PER SPECIE**

### **a) CAMELIDI**

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), capostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lala (*Lama giana*) che sono forme domestiche.

#### Strutture interne

Dimensioni: 3m x 4m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

#### Strutture esterne

Dimensioni: lo spazio minimo deve essere di 300 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Per le specie domestiche come il lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq. fino a 3 esemplari (25 mq. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

#### Altri fattori

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppo o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equidi.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione del lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

### **b) ZEBRE**

#### Strutture interne

Dimensioni: 12 mq. per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

#### Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq. Fino 3 esemplari (25 mq. Per ogni animale in più). Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta delle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

#### Altri fattori

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12°C.

### **c) BISONTI, BUFALI E ALTRI BOVIDI**

#### Strutture interne

Dimensioni: 25 mq. per animale.

#### Struttura esterna

Dimensioni: 250 mq. fino a tre 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Altri fattori

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

d) STRUZZO E ALTRI RATITI

Strutture interne

Dimensioni: 15 mq. per animale.

Struttura esterna

Dimensioni: 250 mq. fino a tre 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Altri fattori

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.